



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Sede: via dei Mille 9 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) c/o Comune di Casalecchio di Reno - email: info@unionerenolavinosamoggia.bo.it -
PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it - tel 051598111 - fax 051598200

Servizio Proponente : PRESIDIO OVEST - ZOLA PREDOSA

REGISTRO ORDINANZE N. 79 DEL 15/04/2019

ORDINANZA

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA ED INSTALLAZIONE DI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA NANNETTI CIVICO 5 A-M IN TERRITORIO DI ZOLA PREDOSA.

ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E INSTALLAZIONE DI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA NANNETTI CIVICO 5 A- M ZOLA PREDOSA IN TERRITORIO DI ZOLA PREDOSA

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE "RENO LAVINO"

Premesso che:

- Via Nannetti è una strada urbana locale posta in zona caratterizzata da elevata domanda di sosta;
- il condominio di via Nannetti civ. 5 A - M che ha uscita carraia ha chiesto la possibilità di posizionare n° 2 dissuasori di sosta sulla sede stradale al fine di evitare che eventuali veicoli in sosta possano ostacolare l'accesso ed uscita veicolare alle pertinenze del condominio prolungandone potenzialmente le manovre in carreggiata stradale.

Dato atto del parere favorevole alla posa dei dissuasori espresso al Servizio Lavori pubblici - Ufficio strade del Comune di Zola Predosa attraverso il quale sono state impartite prescrizioni per la posa dei dissuasori prevedendo tra l'altro che:

- in particolare il dissuasore di sosta dovrà essere conforme a quanto stabilito dall'art. 180 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- Il dissuasore di sosta dovrà essere dotato di evidenti fasce catarifrangenti gialle sul bordo;
- I dissuasori di sosta dovranno essere fermamente ancorati alla pavimentazione stradale e dovranno essere posti a non meno di 0,50 m dalla carreggiata stradale e dall'area di sosta in linea antistante.

Ritenuto opportuno:

- Limitare la persistenza di veicoli in carreggiata stradale, su via Nannetti, in attesa di accedere alla proprietà del richiedente al fine di tutelare la sicurezza e fluidità della circolazione stradale;
- tutelare inoltre l'accessibilità alla sosta veicolare in ambito privato preservando la dotazione di sosta sulla pubblica via;

Vista la tavola planimetrica inviata dal richiedente;

Dato atto del parere favorevole prot 9850/2019 relativo all'intervento ricevuto il 9 aprile 2019 dal Servizio Lavori pubblici - Ufficio strade del Comune di Zola Predosa che richiede che l'esecuzione dell'attività sia subordinata alle seguenti prescrizioni e condizioni:

- il dissuasore installato dovrà essere conforme alle normative vigenti ed installato ad una distanza di 50 cm dalla riga di margine della corsia;
- la linea di margine e le zebraature dovranno essere realizzata con vernice stradale rispondente alle normative vigenti;
- si dovranno comunicare le date di inizio e fine lavori;
- le opere dovranno essere realizzate in sicurezza secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di cantieri stradali.
- pur rimanendo il sedime di proprietà del Comune di Zola Predosa tutte le opere e le manutenzioni future ordinarie e straordinarie rimarranno a carico dei richiedenti;

Visto il "Nuovo codice della Strada", approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in

particolare artt. 5 comma 3, 7 e 37;

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Vista la disposizione operativa n. 6 del 22.11.2018 con cui è stata disposta la delega di funzioni e di firma;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Ai sensi degli artt. 7 e 37 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 Nuovo Codice della Strada e ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. del 18.8.2000, n. 267:

- Il divieto di sosta in Via Nannetti 5 A-M in territorio di Zola Predosa, e precisamente nell’area corrispondente all’accesso carrabile alla proprietà dei civici suddetti di via Nannetti, per una lunghezza di metri 06,00, attuato tramite l’apposizione della prescritta segnaletica e l’installazione di n° 2 dissuasori di sosta fissati stabilmente al suolo dotati di banda catarifrangente e conformi all’art. 180 del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, da posizionare previa zebratura con segnaletica orizzontale di colore bianco nell’area sottostante i dissuasori di sosta.

DISPONE CHE

- la presente ordinanza venga pubblicata anche all’albo pretorio del Comune di Zola Predosa per quindici giorni consecutivi a seguito della sua sottoscrizione.

- la presente ordinanza annulli e sostituisca tutte le precedenti in contrasto con essa.

- la presente ordinanza venga trasmessa anche al richiedente.

- il richiedente apponga la segnaletica orizzontale ed il dissuasore di sosta prescritto nella presente ordinanza, comunicando preventivamente al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Ufficio strade del Comune di Zola Predosa il giorno, l’ora dell’inizio e della fine dei lavori di installazione.

Al personale del Comando di Polizia Locale Reno Lavino, nonché agli agenti della forza pubblica, la vigilanza per l’esatta esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale “Reno Lavino” Dott.ssa Maria Rosaria Sannino.

Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 159 del Codice della Strada.

INFORMA CHE

Contro questo provvedimento, è possibile:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi dell' art.3 comma 4, della legge n.241 del 7.8.90, in applicazione della legge n. 1034 del 6.12.71, chiunque abbia interesse potrà ricorrere n. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi di legittimità;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dall'installazione della segnaletica, in relazione alla collocazione e apposizione della stessa (art. 37 c. 3 del Codice della Strada), con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/92

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Comuni Reno Lavino Samoggia per 15 giorni consecutivi dal momento della sottoscrizione.

p. La Comandante
Ispettore Superiore
Dott. Maurizio Fantini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio della Unione di Comuni dal 17/04/2019 al ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Casalecchio di Reno (Bo), 17/04/2019

L'incaricato di Segreteria

Maurizio Fantini
